**Oggetto: Formazione NUOVA Commissione Parcelle**

Il Consiglio dell'Ordine appena insediato, nella prima seduta del 9.9 scorso mi ha invitato a presiedere la "nuova" Commissione Parcelle (CP).

È per questo che scrivo a tutti voi con la preghiera che mi segnaliate l'eventuale Vs interesse a parteciparvi, tenendo conto che l'impegno ordinario richiesto ai membri è, indicativamente, quello di incontrarsi tra le ore 17 e le ore 18, una volta ogni due settimane.

Date le novità – perlopiù negative – di questi ultimi anni (a partire dal Decreto Bersani di azzeramento dei minimi tariffari, per proseguire con il DL n.1/2012 contenente l'abrogazione delle tariffe professionali), vorrei che la "nuova" CP facesse precedere la propria attività Ordinaria da incontri finalizzati a:

- discutere – sino a riscrivere (per quanto necessario) – il proprio Regolamento di cui – per Vs comodità – vi invio qui il testo oggi in vigore
- organizzare un incontro con i nostri colleghi iscritti (ma non solo) al fine di spiegare lo "stato dell'arte" delle tariffe che oggi fa preciso riferimento nel DM n. 140 del 20.7.12: «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27» che pure vi invio.

In attesa di un cenno di riscontro da parte degli interessati, Vi saluto.

Ing. Amerigo Berto

Allegato: - Regolamento CP;
- D.M. 140/2012.

# REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL'ALBO

## CAPO I – *DELLA COMPETENZA*

### Art. 1

Il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti nell'Albo è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 5, capoverso 3, della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395.

### Art. 2

La competenza del Consiglio riguarda anche le prestazioni svolte dal proprio iscritto fuori dalla circoscrizione territoriale dell'Ordine. Per prestazioni svolte nella provincia di Mantova da professionisti iscritti ad altro Ordine, il Consiglio potrà rilasciare pareri di liquidazione di onorari e spese dietro specifico nulla-osta dei Consigli dei rispettivi Ordini di appartenenza.

## CAPO II – *DELLA RICHIESTA DI PARERI*

### Art. 3

Il parere sulla liquidazione delle parcelle professionali può essere chiesto sia dal professionista che ha svolto le prestazioni, sia dal committente. Le domande devono essere rubricate in ordine cronologico di presentazione.

### Art. 4

Il professionista che chiede il parere sulla liquidazione della parcella deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda redatta su apposito modulo, i seguenti documenti:

a) una copia della lettera di incarico o di altro documento equipollente, quando vi siano;
b) la parcella in duplice copia;
c) una breve relazione sulla natura ed estensione dell'incarico corredata da tutte le notizie atte ad identificare e valutare nel miglior modo le prestazioni professionali;
d) tutti gli elaborati e quanto altro possa essere utile o necessario a dimostrare la prestazione;
e) limitatamente ai casi di cui al precedente Art. 2, secondo paragrafo, la dichiarazione di nulla-osta del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista;
f) una dichiarazione da cui risulti l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per gli ingegneri dipendenti dello Stato, da Enti Pubblici, da Aziende private o pubbliche per il caso in cui l'esercizio della libera professione sia limitato da disposizioni di legge, di regolamenti o da contratti di lavoro.

### Art. 5

Il committente, che richieda il parere sulla liquidazione di una parcella professionale, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza del professionista, i seguenti documenti:

a) una copia della lettera di incarico, quando vi sia;
b) la parcella in originale ed in copia;
c) una breve relazione sui rapporti intercorsi con il professionista, con eventuali motivate osservazioni e contestazioni.

## CAPO III – *DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA*

### Art. 6

Il Consiglio dell'Ordine, in relazione all'art. 42 del R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537, provvederà al rilascio di pareri sulla liquidazione delle parcelle avvalendosi di una apposita Commissione consultiva.

Art. 7

La Commissione, di cui al precedente Art. 6, sarà nominata dal Consiglio e sarà costituita da non meno di cinque membri scelti tra i componenti dello stesso Consiglio, in numero non minore di tre, e tra gli iscritti all'Albo di riconosciuta competenza specifica. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio tra i membri componenti il Consiglio stesso. Il Segretario è nominato dai componenti la Commissione.

Art. 8

La Commissione resta in funzione per la durata del Consiglio dell'Ordine. I componenti la Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, saranno ritenuti dimissionari e , su richiesta del Presidente della Commissione, sostituiti su decisione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 9

È di competenza del Presidente della Commissione consultiva di convocare la Commissione stessa ponendo all'ordine del giorno l'esame delle parcelle da istruire. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Nel caso di assenza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal componente più anziano.

Art. 10

In via eccezionale e per importi non maggiori di Euro 100,00 la Commissione consultiva, esaurita la procedura di cui al seguente Capo IV, ha facoltà di esprimere direttamente il parere sulle parcelle, per le quali si ravvisi una particolare urgenza, purché si ottenga l'unanimità dei voti. Per la validità dei pareri d'urgenza, rilasciati in base al presente articolo, è necessaria la firma di ratifica del Presidente del Consiglio dell'Ordine e della controfirma del Segretario dello stesso Consiglio.

## CAPO IV – *DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE*

Art. 11

L'esame delle parcelle da parte della Commissione consultiva verrà iniziato secondo l'ordine cronologico di presentazione entro un mese dalla data della domanda e condotto a termine nel più breve tempo possibile. Le parcelle, comunque siano redatte, verranno esaminate in base alla tariffa professionale, alle norme interpretative e secondo le disposizioni di legge, salvo particolari accordi fra le parti, sempre che il compenso pattuito non sia inferiore a quanto previsto dalla tariffa.

Art. 12

Le parti interessate alla liquidazione delle parcelle possono chiedere di essere sentite personalmente senza formalità di procedura e senza patrocinio legale.

Art. 13

Avvenuta la regolare presentazione della domanda di liquidazione il Presidente della Commissione consultiva designa il relatore tra i componenti la stessa Commissione. Il relatore provvede all'istruttoria della parcella prendendo eventualmente contatto sia con il professionista sia con il committente e richiedendo, se del caso, memorie o documenti integrativi. Il relatore riassumerà poi su apposito modulo le risultanze dell'istruttoria e le proprie deduzioni. La Commissione, infine, esaminate le conclusioni del relatore e sentite le parti, provvede alla formulazione del proprio parere da sottoporre al Consiglio dell'Ordine.

Art. 14

I lavori della Commissione consultiva debbono risultare da verbali da redigersi dal Segretario e da firmarsi da chi ha presieduto le sedute e dal Segretario stesso.

Art. 15

Al termine dell'istruttoria di ogni parcella il Segretario della Commissione consultiva trasmette al Consiglio dell'Ordine le

conclusioni cui è pervenuta la Commissione stessa. Il Consiglio dell'Ordine esprimerà il parere sulla liquidazione delle parcelle così istruite con deliberazioni motivate comprendenti:

a) il testo della parcella;
b) la motivazione del parere e le eventuali osservazioni.

## CAPO V – *DELLA TASSA DI LIQUIDAZIONE*

### Art. 16

La tassa da corrispondere all'Ordine per ottenere il parere sulla liquidazione di parcelle professionali è fissata nella seguente misura:

| | |
|---|---|
| – fino a Euro 1.500,00 | Euro 15,00 |
| – da Euro 1.500,00 a Euro 5.000,00 | Euro 30,00 |
| – da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00 | Euro 41,00 |
| – da Euro 25.000,00 a Euro 50.000,00 | Euro 77,00 |
| – da Euro 50.000,00 e oltre | Euro 103,00 |

Area tecnica
Art 33

**Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140**

**Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**

*(G.U. n. 195 del 22.8.2012)* → in vigore del 23.8.'12 ←

Il Ministro della Giustizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;

Adotta il seguente regolamento:

**Capo I**
**Disposizioni generali**

**Art. 1**
**Ambito di applicazione e regole generali**

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. e l'interruzione di incarico?

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

**Capo II**
**Disposizioni concernenti gli avvocati**

**Art. 2 Tipologia di attivita'**

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita' stragiudiziale e attivita' giudiziale. Le attivita' giudiziali sono distinte in attivita' penale e attivita' civile, amministrativa e tributaria.

**Art. 3 Attivita' stragiudiziale**

1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

**Art. 4 Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria**

1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e' aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

**Art. 5 Determinazione del valore della controversia**

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia e' determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa e' determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' della stessa.

**Art. 6 Procedimenti arbitrali**

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attivita' stragiudiziale.

**Art. 7 Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi**

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

**Art. 8 Cause di lavoro**

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla meta'.

**Art. 9 Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio**

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo' essere ridotto fino alla meta'. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in materia penale.

**Art. 10 Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito**

1. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda,

il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

**Art. 11 Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria**

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso e' liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le

richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

**Art. 12 Attivita' giudiziale penale**

1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

**Art. 13 Parte civile**

1. I parametri previsti per l'attivita' giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attivita' giudiziale civile.

**Art. 14 Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale**

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso e' liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attivita'.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita' istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita' ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita' connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

**Capo III**
**Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili**

Sezione prima
Disposizioni generali

**Art. 15 Tipologia di attivita'**

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attivita' svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilita'; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di societa'.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attivita' diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso e' determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

**Art. 16 Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:
a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
b) «valore della pratica»: entita' numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita' professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attivita'»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
e) «passivita'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

**Art. 17 Parametri generali**

1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica e' determinato, in relazione alle singole attivita' svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso e' di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

**Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni**

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione puo' essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista puo' essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

**Sezione seconda**
**Disposizioni e parametri specifici**

**Art. 19 Amministrazione e custodia**

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende e' determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 20 Liquidazioni di aziende**

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, e' determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 21 Valutazioni, perizie e pareri**

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 22 Revisioni contabili**

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonche' per il riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita' dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita' e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 23 Tenuta della contabilita'**

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' ordinaria, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita' risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' semplificata, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 24 Formazione del bilancio**

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 25 Operazioni societarie**

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del capitale sottoscritto ed e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attivita' professionale svolta, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 26 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria**

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e' determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passivita' accollate dal cessionario, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria e' determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 27 Assistenza in procedure concorsuali**

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresi', nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, e' determinato in funzione del totale delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta' nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

**Art. 28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria**

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonche' per la rappresentanza tributaria, e' determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili. 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria e' determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 29 Sindaco di societa'**

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di societa' che svolge i controlli di legalita' e sull'amministrazione della societa' e' determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco e' svolta in societa' di semplice amministrazione di beni immobili di proprieta', in societa' dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in societa' in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta'.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

## Capo IV
## Disposizioni concernenti i notai

### Art. 30 Tipologia di attivita'

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita' notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.

2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.

3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della societa'.

4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attivita' non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attivita' di valore indeterminato o indeterminabile.

5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, e' compresa tra gli «altri atti».

### Art. 31 Criteri

1. Per valore di riferimento si intende:
a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entita' del credito garantito;
c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.

### Art. 32 Parametro

1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e' liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.

2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili.

3. Per le prestazioni di garanzia il compenso e' liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.

4. Il compenso puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.

5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo puo' essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore e' inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, e', di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.

## Capo V
## Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

### Art. 33 Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

### Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

### Art. 35 Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

**Art. 36 Complessita' della prestazione**

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

100
160 40

**Art. 37 Specificazione delle prestazioni**

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita';
b) progettazione; preliminare definitiva
c) direzione esecutiva; esecutiva
d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilita'; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

**Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento**

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

- da parte dell'organo giurisdizionale
- senza fissare nessun criterio

**Art. 39 Determinazione del compenso**

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: CP=V×G×Q×P

## Capo VI
## Disposizioni concernenti le altre professioni

### Art. 40 Altre professioni

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

## Capo VII
## Disciplina transitoria ed entrata in vigore

### Art. 41 Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

### Art. 42 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro: Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012
Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

**Tabella A**
**Avvocati**

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

**Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a + 130%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

**Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

GIUDICE DI PACE

**Scaglione fino a euro 5.000**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento:

fino a + 50%; diminuzione: fino a - 60%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 60%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a - 80%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a + 30%; diminuzione: fino a - 70%

**Scaglione da euro 5.001**

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA

**Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

**Scaglione fino a euro 25.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: - 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

CORTE COSTITUZIONALE E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

**Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

**Scaglione fino a euro 25.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: - 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo

scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

**Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000**

Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

PRECETTO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARI TAVOLARI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

**Tabella B**
**Avvocati**

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 300%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 70%

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D'ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%

---

---

**Tabella C**
**Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**

**Riquadro 1 [Art. 19]**

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%

sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%

sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

**Riquadro 2 [Art. 20]**

a) sul totale dell'attivo realizzato:

fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%

sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%

oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% all'1%

b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

**Riquadro 3 [Art. 21]**

- sul valore della perizia o della valutazione:

fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% all'1%

per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%

per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%

**Riquadro 4 [Art. 22]**

a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%

b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%

c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

**Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]**

a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%

b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%

c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%

**Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]**

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:

fino a euro 50.000 dal 4% al 3%

sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% all'1%

oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5%

**Riquadro 6 [Art. 24]**

a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro

per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%

b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%

c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

**Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]**

- sul capitale sottoscritto:

fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%

per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

**Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]**

- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:

fino ad euro 4.000.000 dall'1% all'1,50%

oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% all'1%

**Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]**

- sul corrispettivo pattuito:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%

oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

**Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]**

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%

oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

**Riquadro 9 [Art. 27]**

- sul totale delle passività:

fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%

oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

**Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]**

| | |
|---|---|
| - Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche | euro 150 |
| - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA | euro 450 |
| - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone | euro 550 |
| - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali | euro 650 |
| - Dichiarazioni IRAP | euro 200 |
| - Dichiarazioni IVA | euro 250 |
| - Dichiarazione dei sostituti di imposta | euro 150 |
| - Dichiarazione di successione | euro 350 |
| - Altre dichiarazioni e comunicazioni | euro 100 |
| - Invio telematico | euro 20 |

**Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]**

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

**Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]**

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

**Riquadro 11 [Art. 29]**

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000

per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%

per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%

per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%

per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

---

**Tabella A**
**Notai**

ATTI IMMOBILIARI

Da euro 25.000,00 a euro 1.000.000

Valore medio: euro 500.000,00

Percentuale riferita al valore medio: 1,1% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino al 4,820%; riduzione fino allo 0,410%

Da euro 1.100.001 a 3.500.000

Valore medio: euro 2.300.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,21% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%

Da euro 3.500.001 a euro 5.000.000

Valore medio: euro 4.250.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,14% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,161%; riduzione fino allo 0,120%

---

---

**Tabella B**
**Notai**

ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)

Da euro 10.000 a euro 200.000

Valore medio: euro 105.000,00

Percentuale del valore medio: 0,62%

Forbice: riduzione fino allo 0,350%; aumento fino all'1,790%

Da euro 200.001 a euro 700.000

Valore medio: 450.000

Percentuale del valore medio: 0,200%

Forbice: riduzione fino allo 0,130% aumento fino allo 0,350%

Da euro 700.001 a euro 2.500.000

Valore medio: euro 1.600.000

Percentuale del valore medio: 0,082%

Forbice: riduzione fino allo 0,049%; aumento fino allo 0,130%

Da 2.500.001 a euro 4.500.000

Valore medio: euro 3.500.000

Percentuale del valore medio: 0,035%

Forbice: riduzione fino allo 0,028%; aumento fino allo 0,490%

---

---

**Tabella C**
**Notai**

ATTI SOCIETARI

Da euro 25.000 a euro 400.000

Valore medio dell'atto: euro 212.500

Percentuale del valore medio: 1,4%

Forbice: aumento fino a 6,90%; riduzione fino a 0,86%

Da euro 400.001 a euro 1.500.000

Valore medio dell'atto: euro 950.000

Percentuale del valore medio: 0,47%

Forbice: riduzione fino allo 0,35%; aumento fino allo 0,86%

Da euro 1.500.001 a euro 5.000.000

Valore medio dell'atto: euro 3.250.000

Percentuale del valore medio: 0,16%

Forbice: riduzione fino allo 0,13%; aumento fino allo 0,35%

---

---

**Tabella D**
**Notai**

ALTRI ATTI

Da euro 30 a euro 500 con aumento fino al doppio

---

---

**[Compenso relativo alle prestazioni dei professionisti dell'area tecnica]**

Esemplificazione determinazione del compenso CP

Scarica il file

Tavola Z-1 «Categorie delle opere e parametro del grado di complessità»

Scarica il file

Tavola Z-2 «Prestazioni e parametri (Q) di incidenza»

Scarica il file

---

---

| TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'" | | | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA D'OPERA | DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE | grado di complessità G | |
| | | ridotto | elevato |
| | | da | a |
| EDILIZIA | INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI | 0,7 | 1,0 |
| | INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA' | 1,0 | 1,3 |
| | RESIDENZA | 0,7 | 1,3 |
| | SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA | 1,0 | 1,3 |
| | CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO | 1,0 | 1,3 |
| | SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE | 0,7 | 1,3 |
| | ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE | 1,0 | 1,3 |
| | INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE | 1,3 | 1,6 |
| STRUTTURE | STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE | 0,8 | 1,0 |
| | STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE | 1,0 | 1,2 |
| | STRUTTURE SPECIALI | 1,2 | 1,3 |
| IMPIANTI | IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI | 0,8 | 1,1 |
| | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA | 1,1 | 1,3 |
| | IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE-DISCARICHE INERTI | 0,6 | 0,8 |
| | IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI | 0,8 | 1,2 |
| | OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE | 0,6 | 0,9 |
| | IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI | 0,9 | 1,1 |
| VIABILITA' | MANUTENZIONE | 0,4 | 0,5 |
| | VIABILITA' ORDINARIA | 0,5 | 0,7 |
| | NAVIGAZIONE INTERNA | 0,7 | 0,9 |
| | VIABILITA' SPECIALE | 0,9 | 1,0 |
| IDRAULICA | OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI | 0,4 | 0,6 |
| | ACQUEDOTTI E FOGNATURE | 0,6 | 0,8 |
| TIC | SISTEMI INFORMATIVI | 0,9 | 1,1 |
| | SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE | 0,7 | 0,9 |
| | SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE | 1,1 | 1,3 |
| PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURA-LIZZAZIONE | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA | 0.8 | 1.2 |
| | INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA | 0.7 | 1.1 |
| | INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE | 0.9 | 1.3 |
| | INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE | 0.8 | 1.3 |
| AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE | 0.7 | 1.2 |
| | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE[3] | 0.9 | 1.3 |
| | INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO – VIGILANZA ALIMENTARE[1] | 0.8 | 1.2 |
| | INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA | 0.7 | 1.6 |
| TERRITORIO E URBANISTICA | INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE[2] | 0.8 | 1.5 |

[1] Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'Impianto.

[2] Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G.

## TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

| FASI PRESTAZIONALI | | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | | CATEGORIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EDILIZIA | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| DEFINIZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ | a.I) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITA' | Qal.01 | Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0.035 | 0,050 | 0,040 | |
| | | Qal.02 | Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)[3] | 0,090 | 0,090 | 0,09 | 0,080 | 0,070 | 0,100 | 0,080 | |
| | | Qal.03 | Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| | a.II) STIME E VALUTAZIONI | QaII.01 | Sintetiche | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0.04 | 0.005 |
| | | QaII.02 | Particolareggiate | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0.09 | 0.009 |
| | | QaII.03 | Analitiche | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0.16 | 0.016 |
| | a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI | QaIII.01 | Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive | | | | | | | 0.02 | 0.0003 |
| | | QaIII.02 | Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali | | | | | | | 0,015 | ,00025 |
| | | QaIII.03 | Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) | | | | | | | 0,025 | 0,030 |
| | | QaIII.04 | Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali | | | | | | | 0.01 | 0.0001 |
| | | QaIII.05 | Valutazioni della qualità di processo e di prodotto | | | | | | | 0,05 | 0,001 |
| | a.IV) CONSULENZE E CURATELE | QaIV.1 | Consulenze e curatele aziendali | | | | | | | 0.005 | 0.0001 |
| | | QaIV.2 | Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica – atto fitolatrico | | | | | | | 0,006 | 0,0012 |
| | | QaIV.3 | Relazioni tecniche e specialistiche | | | | | | | 0.03 | 0.0015 |
| | | QaIV.4 | Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari | | | | | | | 0,15 | |
| | | QaIV.5 | Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA | | | | | | | 0,06 | 0,07 |
| | | QaIV.6 | Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni | | | | | | | 0,04 | |
| | | QaIV.7 | Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale. | | | | | | | 0,035 | |
| | | QaIV.8 | Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro. | | | | | | | 0,040 | |
| | a.V) PIANI ECONOMICI | QaV.1 | Piani economici, aziendali, business plan e di investimento | | | | | | | 0.14 | 0.0015 |
| | | QaV.2 | Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica | | | | | | | 0,024 | |
| | | QaV.3 | Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali. | | | | | | | 0,1 | |

3 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010).

| FASI PRESTAZIONALI | | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | | CATEGORIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EDILIZIA | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Progettazione | b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | Qbl.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10) | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,080 | 0,070 | 0,100 | 0,080 | |
| | | Qbl.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | | Qbl.03 | Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) [4] | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| | | Qbl.04 | Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) [5] | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | |
| | | Qbl.05 | Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| | | Qbl.06 | Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
| | | Qbl.07 | Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
| | | Qbl.08 | Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
| | | Qbl.09 | Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
| | | Qbl.10 | Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| | | Qbl.11 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) – Relazione tecno-alimentare | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |

[4] Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI).

[5] Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art.17, comma 3, lettere (b), (c) d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera (i); comma 4, Allegato XXI; art.53, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/06).

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qbl.12 | Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l); all.XXI[6] | 0,030 | 0,030 | 0,010 | 0,030 | 0,010 | | 0,030 | |
| | | Qbl.13 | Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)[6] | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | | | | |
| | | Qbl.14 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | | | | | |
| | | Qbl.15 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | | Qbl.16 | Studi di prefattibilità ambientale/Sicurezza alimentare | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |
| | | Qbl.17 | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | | Qbl.18 | Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |

6 Prestazione richiesta ai sensi art.164, d.lgs. 163/06; art.1, comma 2, lettera (l), all.XXI.

| FASI PRESTAZIONALI | | | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | CATEGORIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EDILIZIA | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Progettazione | b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10) | 0,230 | 0,180 | 0,200 | 0,220 | 0,200 | 0,250 | 0,220 | |
| | | QbII.02 | Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | | QbII.03 | Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) | 0,070 | 0,040 | 0,070 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | |
| | | QbII.04 | Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) | 0,030 | 0,030 | 0,010 | 0,030 | 0,010 | 0,010 | 0,030 | |
| | | QbII.05 | Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto [h] | 0,070 | 0,070 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | |
| | | QbII.06 | Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |
| | | QbII.07 | Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| | | QbII.08 | Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| | | QbII.09 | Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| | | QbII.10 | Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| | | QbII.11 | Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008) | | 0,090 | | | | | | |
| | | QbII.12 | Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207) | | 0,120 | | | | | | |
| | | QbII.13 | Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008) | | 0,180 | | | | | | |
| | | QbII.14 | Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| | | QbII.15 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | | | | | |
| | | QbII.16 | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| | | QbII.17 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | | | | |
| | | QbII.18 | Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | | | | |
| | | QbII.19 | Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini | 0,020 | 0,020 | 0,020 | | | | | |
| | | QbII.20 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | | QbII.21 | Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) – indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare | 0,150 | 0,120 | 0,190 | 0,190 | 0,220 | 0,190 | 0,23 | |
| | | QbII.22 | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | | QbII.23 | Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | |
| | | QbII.24 | Piani urbanistici esecutivi, piani di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale | | | | | | | 0,300 | 0,300 |

| FASI PRESTAZIONALI | | | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | CATEGORIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EDILIZIA | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Progettazione | b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,040 | 0,090 | 0,050 | 0,040 | |
| | | QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) | 0,130 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | |
| | | QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) | 0,040 | 0,030 | 0,050 | 0,030 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | |
| | | QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) | 0,020 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| | | QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | |
| | | QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| | | QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento – Piano di sicurezza alimentare | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | QbIII.08 | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | | QbIII.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | |
| | | QbIII.10 | Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| | | QbIII.11 | Supporto al RUP: per la validazione del progetto | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZI | QbIV.01 | Pianificazione | | | | | | | 0,005 | 0,006 |
| | | QbIV.02 | Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale | | | | | | | 0,005 | 0,005 |
| | | QbIV.03 | Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici | | | | | | | 0,03 | |
| | | QbIV.04 | Programmazione economica, territoriale, locale e rurale | | | | | | | 0,003 | 0,003 |
| | | QbIV.05 | *Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistico territoriale-ambientale e alla difesa del suolo* | | | | | | | 0,004 | 0,005 |

[7] Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale nel caso della categoria G.

| FASI PRESTAZIONALI | | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | | CATEGORIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EDILIZIA | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Direzione Esecutiva | C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10)[8] | 0,320 | 0,380 | 0,320 | 0,420 | 0,420 | 0,350 | 0,420 | |
| | | Qcl.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) | 0,030 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | |
| | | Qcl.03 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| | | Qcl.04 | Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| | | Qcl.05 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | Qcl.06 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |
| | | Qcl.07 | Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)[9] | 0,140 | 0,090 | 0,150 | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,120 | |
| | | Qcl.08 | Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)[10] | 0,410 | 0,430 | 0,320 | 0,420 | 0,340 | 0,400 | 0,420 | |
| | | Qcl.09 | Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) | 0,180 | 0,180 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | |
| | | Qcl.10 | Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10 | 0,100 | 0,100 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | |
| | | Qcl.11 | Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| | | Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| | | Qcl.13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| | c.II) MONITORAGGI | Qcll.1 | Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitolatrici, faunistici, agronomici, zootecnici | | | | | | | 0.002 | 0.0015 |
| | | Qcll.2 | Ricerche, statistiche ed analisi swot | | | | | | | 0,018 | 0,0015 |
| | | Qcll.3 | Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale; | | | | | | | 0,022 | |

8 Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.

9 Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.

10 Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

| FASI PRESTAZIONALI | | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | | CATEGORIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EDILIZIA | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Verifiche e Collaudi | d.I) VERIFICHE E COLLAUDI | Qdl.01 | Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) [11] | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | |
| | | Qdl.02 | Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| | | Qdl.03 | Liquidazione, patrocini ed arbitrati | | | | | | | 0,13 | |
| | | Qdl.04 | Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) | | 0,220 | | | | | | |
| | | Qdl.05 | Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) | | | 0,180 | | 0,180 | | | |
| | | Qdl.06 | Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) – Attestato di collaudo e certificazioni di qualità | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | | | 0,050 | |

11 In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).